

COMUNE di SAN PIETRO IN GU



REGOLAMENTO

**PER I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
RILASCIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELL'AMBITO DEGLI
AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO
INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1,
LETTERA A) E B) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL
D.LGS. 36/2023**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 13/05/2024

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 Oggetto dei controlli	3
Art. 2 Modalità operative	3
Art. 3 Individuazione a campione.....	3
Art. 4 Periodo di riferimento	3
Art. 5 Individuazione dell'ufficio per le operazioni di estrazione	3
Art. 6 Risultanze finali delle verifiche	3
Art. 7 Esiti delle verifiche	4
Art. 8 Validità e applicazione	4

Premessa

1. Il seguente regolamento definisce le modalità operative relative ai controlli a campione delle suddette dichiarazioni nell'ambito delle procedure di affidamento diretto inferiori a 40.000 euro per l'Ente.

Art. 1 Oggetto dei controlli

1. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiore 40.000 euro.

Art. 2 Modalità operative

1. Ogni Responsabile di Area dovrà procedere alla verifica a campione di una percentuale di atti estratti quadrimestralmente, secondo le modalità di cui alla sottostante tabella:

Valore "V" dell'affidamento al netto dell'IVA	Criterio estrazione percentuale	Documentazione da acquisire e controlli da effettuare
V < 5.000 €	5%	<ul style="list-style-type: none">• Dichiarazione dell'operatore economico sul possesso requisiti su modulo fornito dal Comune.• DURC• Annotazioni Casellario ANAC• Verifica White List in caso settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012)
≤ 5.000 € V < 40.000 €	10%	<ul style="list-style-type: none">• DGUE• DURC• Annotazioni Casellario ANAC• Verifica White List in caso settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012)

Art. 3 Individuazione a campione

1. Estrazione a campione attraverso l'utilizzo di software di generatore di numeri casuali, con arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore a 5.
2. In ogni caso dovrà essere estratto almeno un provvedimento nell'arco di tempo prestabilito.

Art. 4 Periodo di riferimento

1. L'attività di verifica viene svolta al termine di ciascun quadrimestre.

Art. 5 Individuazione dell'ufficio per le operazioni di estrazione

1. L'estrazione del campione è in capo al Segretario Comunale o suo delegato, cui andranno comunicati da parte dei Responsabili di Settore il numero dei provvedimenti di cui sopra entro i mesi di maggio, settembre e gennaio.

Art. 6 Risultanze finali delle verifiche

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta estrazione, il Responsabile del Settore interessato fornirà riscontro per iscritto al Segretario Comunale ed al Sindaco in merito ai controlli effettuati, e procede con gli adempimenti previsti dal II comma dell'art. 52 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023.
2. Si precisa che i controlli dovranno essere effettuati a cura del R.U.P. di ciascun affidamento, il quale sarà coadiuvato dai componenti dell'ufficio.

Art. 7 Esiti delle verifiche

1. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.
2. A tal fine il RUP invierà una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
3. Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3, del D.P.R. N. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".
4. Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. N. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

Art. 8 Validità e applicazione

1. Il presente regolamento si applica con decorrenza 01/01/2024 e resta valido fino alla data della sua revoca.